

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

NELLA SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

Denuncia di semina del grano duro per l'annata agraria 1967-68

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 120/67 della CEE in data 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dei cereali, ai produttori di grano duro è garantito un prezzo minimo annualmente determinato dal Consiglio dei ministri della CEE.

Il Consiglio stesso con reg. n. 864/67 del 14 novembre 1967, ha, fra l'altro, confermato in lire 9.062,50 al quintale il prezzo minimo garantito per il grano duro di produzione 1968.

Tale prezzo è comprensivo di un aiuto alla produzione pari alla differenza tra lo stesso prezzo minimo garantito e il prezzo di intervento che sarà fissato secondo la procedura dell'articolo 26 del citato regolamento numero 120/67, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, pagina 6 del regolamento stesso.

Com'è noto, l'importo dell'aiuto rimane invariato durante tutta la campagna di commercializzazione ed è uniforme, cioè tutto il prodotto comunitario potrà beneficiare dello stesso ammontare unitario.

L'adozione di tale sistema, già sperimentato nella decorsa annata agraria ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, convertito in legge con la legge 14 luglio 1967, n. 562, deriva dalla necessità di conciliare due opposte esigenze, e cioè quella di assicurare ai produttori di grano duro un prezzo che rappresenti un'equa remunerazione, non-

chè di rendere accessibile ai consumatori il grano duro ed i suoi derivati a prezzi convenienti in modo che, tenuto conto del prezzo dei prodotti concorrenti, venga loro accordata la preferenza.

Al fine di assicurare l'esatta applicazione delle norme comunitarie vigenti in materia, si ritiene opportuno confermare, anche per la prossima campagna di commercializzazione, il sistema adottato nella corrente e cioè di invitare i produttori, ai fini della acquisizione del diritto all'integrazione, a presentare in tempo utile la denuncia delle superfici seminate a grano duro, alla quale, a norma di un successivo provvedimento, dovrà far seguito la denuncia di produzione.

I produttori sono tenuti a presentare la denuncia di semina entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Alla denuncia sono tenuti i conduttori di aziende agricole che coltivano grano duro, i quali devono indicare anche, in caso di conduzione associata e assumendone la relativa responsabilità, le superfici ed i nominativi relativi ai coltivatori interessati, e ciò anche al fine di evitare duplicazioni di superfici.

Allo scopo di ottenere denunce complete e fedeli, si ritiene necessario prevedere, per i casi di omessa presentazione o di compilazione infedele delle stesse, la sanzione della perdita del diritto all'integrazione di prezzo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1967-68.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le denunce devono essere prodotte in duplice esemplare, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge, al comune di appartenenza, che provvederà successivamente a rimetterne un esemplare all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggere l'altro nell'albo comunale. Nella denuncia devono essere precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono al controllo delle denunce di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'integrazione di prezzo stabilita dai regolamenti della Comunità economica europea, per il grano duro prodotto sulle superfici non denunciate in tempo utile oppure infedelmente trascritte.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.